

## Le modifiche alla tassazione delle attività finanziarie: fondi pensione, Pip, polizze vita

*New legislation of financial income in Italy*

Enzo Mignarri, Università di Siena

### Keywords

Legge di stabilità, previdenza, partecipazioni non quotate, polizze vita

### Jel codes

G23, H25

**La legge di stabilità per il 2015, definitivamente approvata, introduce, rispetto alle previsioni contenute nel testo iniziale, importanti modifiche riguardanti la tassazione delle attività finanziarie. Le novità riguardano in particolare la previdenza complementare, gli enti di previdenza obbligatoria privati, nonché i dividendi percepiti dai trust opachi e trasparenti, l'affrancamento delle partecipazioni non quotate e i beneficiari di polizze vita.**

*The Italian stability law for 2015 introduces important changes to the taxation of financial income. The new rules are in particular related to pension funds, individual pension schemes, dividends received by trusts and beneficiaries of life insurance policies.*

### 1. Premessa

In un precedente contributo apparso sul n. 11/2014<sup>1</sup> sono state evidenziate le rilevanti novità sulla tassazione delle rendite finanziarie che il disegno di legge di stabilità 2015 prevedeva. In fase di conversione in legge del provvedimento sono state apportate talune importanti modifiche al testo iniziale che suggeriscono un ulteriore approfondimento finalizzato a una disamina degli oneri e delle convenienze, nonché delle problematiche derivanti dalle disposizioni introdotte nel nostro ordinamento con tale legge, già oggetto di chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate<sup>2</sup>. In tale ottica verranno esaminati:

- l'impatto delle norme sulle forme di previdenza complementare ossia sui fondi pensione e sui Piani individuali pensionistici (Pip);
- la soluzione individuata per gli enti di previdenza obbligatoria privati;
- il trattamento riservato ai dividendi percepiti dagli enti

non commerciali, con particolare riguardo ai trust opachi e trasparenti;

- i calcoli di convenienza per l'affrancamento delle partecipazioni non quotate;
- il quadro normativo definito per i beneficiari delle polizze vita in caso di morte dell'assicurato.

### 2. L'impatto sulla previdenza complementare

La legge di stabilità per il 2015 ha apportato significative innovazioni nella tassazione del risparmio previdenziale<sup>3</sup>. L'imposta sostitutiva sul risultato di gestione maturato annualmente sui fondi pensione è passata al 20% a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014; tuttavia, in deroga alle disposizioni dello Statuto del contribuente<sup>4</sup>, anche l'imposta complessivamente dovuta per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 è determinata con l'aliquota del 20%. Tale aliquota riguarda tutte le forme di previdenza complementare il cui

<sup>1</sup> Cfr. E. Mignarri, «Come potrebbe cambiare la tassazione delle attività finanziarie? Le novità nella legge di stabilità», in *Bancaria*, n. 11/2014, p. 48 e ss.

<sup>2</sup> Cfr. le circolari n. 2/E del 13 febbraio 2015 e n. 6/E del 19 febbraio 2015.

<sup>3</sup> Cfr. l'art. 1, commi 621, 622 e 624 della legge n. 190/2014 riguardanti il prelievo sui fondi pensione e i commi 623 e 625 dello stesso articolo che hanno aumentato dall'11 al 17% l'aliquota sulla rivalutazione del trattamento di fine rapporto (Tfr) con decorrenza 1° gennaio 2015.

<sup>4</sup> Cfr. l'art. 3 della legge n. 212/2000 concernente l'efficacia delle norme tributarie.

risultato di gestione è soggetto a imposizione secondo il disposto dell'art. 17 del d.lgs. n. 252/2005 ossia: i fondi pensione in regime di contribuzione definita o di prestazione definita, comprese le forme pensionistiche individuali, nonché i fondi pensione già istituiti al 15 novembre 1992<sup>5</sup>.

Analogamente a quanto previsto nel caso di investimento in Organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr), diversi dagli immobiliari, e nei contratti assicurativi, per mantenere la tassazione in capo al fondo pensione dei redditi di capitale e diversi di natura finanziaria derivanti dalle obbligazioni pubbliche ed equiparate, nonché dalle obbligazioni emesse dagli Stati della white list e dai relativi enti territoriali sugli stessi livelli dell'investimento diretto (12,5%), si è stabilito che, sempre dal periodo di imposta 2014, tali proventi concorreranno a formare il reddito di gestione nei limiti del rapporto tra l'aliquota prevista dalle disposizioni vigenti (12,5%) e il 20%, ossia per il 62,5% del loro ammontare<sup>6</sup>. Stesso trattamento trova ingresso per i redditi di capitale derivanti da contratti di riporto, pronti contro termine e prestito titoli aventi come sottostante i predetti titoli pubblici ed equiparati.

Circa l'investimento diretto nei suddetti titoli da parte delle forme di previdenza complementare, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la base imponibile è costituita dai proventi (e dalle perdite) e che il loro ammontare è determinato tenendo conto dei redditi (e delle perdite) effettivamente derivanti dal possesso di tali titoli e maturati alla fine del periodo di imposta<sup>7</sup>. In caso di investimento indiretto nei titoli in questione effettuato dai fondi pensione tramite Oicr o contratti di assicurazione, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che per gli Oicr possono essere utilizzati i criteri, individuati dal d.m. del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 13 dicembre 2011 secondo cui i proventi (e le perdite) derivanti dalla partecipazione agli Oicr si considerano riferibili ai titoli pubblici in proporzione alla percentuale media dell'attivo degli Oicr investita direttamente o, indirettamente, per il tramite di altri Oicr, nelle obbligazioni pubbliche ed equiparate. I proventi (e le perdite) così determinati concorrono poi alla formazione del risultato di gestione maturato nella misura del 62,5%. Per gli investimenti indiretti in titoli pubblici ef-

fettuati tramite contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione occorre far riferimento alla percentuale dell'attivo investita in titoli pubblici rilevata con cadenza annuale nel corso della durata del contratto sulla base dell'ultimo rendiconto approvato o, in mancanza, dell'ultimo disponibile.

Inoltre, per fare in modo che l'incremento di tassazione non incida sulle posizioni già definite, ossia sui rendimenti maturati nel 2014 e compresi nei riscatti liquidati nel corso del 2014 (posizioni assoggettate alla minore aliquota pro tempore vigente), ed evitare che la maggiore aliquota, successivamente introdotta, gravi di fatto sugli altri iscritti, è stato definito – come si legge nella relazione di accompagnamento – un meccanismo di rettifica finalizzato a perequare l'imposta dovuta. In particolare, la base imponibile viene determinata secondo le regole a regime, compresa quella relativa all'aliquota; tuttavia, mediante la riduzione della base imponibile stessa, nella misura pari al 48% dei rendimenti netti maturati ed erogati durante l'anno, si determina una riduzione dell'imposta dovuta pari al differenziale (8,5%) tra la nuova (20%) e la vecchia aliquota (11,5%), confermando la tassazione all'11,5% vigente al momento della erogazione. Infatti, riducendo la base imponibile dell'imposta calcolata al 20% di un importo pari al 48% del rendimento, al netto di un'imposta dell'11,5%, l'imposta dovuta è pari a quella accantonata al momento della liquidazione della prestazione<sup>8</sup>.

La disposizione citata, relativa al periodo di imposta 2014, non si applica in caso di risultato negativo della gestione (la retroattività dell'aumento riguarda solo i risultati positivi). Pertanto, in caso di risultato negativo, si determina un risparmio di imposta da utilizzare nei periodi di imposta successivi nella misura dell'11,5%. Con riguardo ai risultati negativi, relativi a periodi di imposta precedenti al 2014 (non ancora utilizzati in compensazione), il risparmio di imposta da scomputare dall'imposta sostitutiva dovuta sul risultato di gestione rimane stabilito nella misura dell'11,5%.

In contropartita all'aumento del prelievo sui rendimenti, a partire dal 1° gennaio 2015, ai fondi pensione viene riconosciuto un credito d'imposta pari al 9% del risultato netto maturato, assoggettato all'imposta sostitutiva del 20% appli-

<sup>5</sup> L'aumento interessa anche i fondi pensione di natura negoziale che hanno come destinatari i dipendenti delle pubbliche amministrazioni ma non riguarda il patrimonio immobiliare detenuto dai fondi pensione, che si trovano nel regime dell'art. 17, comma 6, del d.lgs. n. 252/2005, il cui trattamento fiscale resta invariato. Cfr: la circolare n. 2/E, cit.

<sup>6</sup> Anche gli interessi delle obbligazioni di progetto concorrono a formare il risultato di gestione nella misura del 62,5%.

<sup>7</sup> Cfr: la circ. n. 2/E, cit. in cui viene precisato che le rettifiche relative alle perdite vanno effettuate anche in caso di risultato negativo della gestione.

<sup>8</sup> Ipotizzando un rendimento maturato pari a 100, la tassazione risulta la stessa applicando l'aliquota dell'11,5% all'intero rendimento o un'aliquota del 20% a una base imponibile pari al rendimento maturato ridotto del 48% al netto dell'imposizione all'11,5% ossia:  $11,5\% \text{ di } 100 = 20\% \text{ di } [100 - (48\% \text{ di } 100 - 11,5\% \text{ di } 100)]$ .

cata in ciascun periodo d'imposta, a condizione che un ammontare corrispondente al risultato netto maturato assoggettato alla citata imposta sostitutiva sia investito in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine, individuate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze<sup>9</sup>. Il credito d'imposta, che non concorre alla formazione del risultato netto maturato e che, ai fini della formazione delle prestazioni pensionistiche, incrementa la parte corrispondente ai redditi già assoggettati a imposta, va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa a ciascun periodo d'imposta e può essere utilizzato, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione del citato investimento, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 241/1997, nei limiti dello stanziamento di 80 milioni di euro annui<sup>10</sup>. Come si evince, la fruibilità del credito viene, in pratica, postergata di un anno, dato che ne è consentito l'utilizzo solo a decorrere dall'anno di imposta successivo a quello di effettuazione dell'investimento nelle menzionate attività finanziarie a medio-lungo termine. A fronte del suddetto credito di imposta e del mantenimento della tassazione sul maturato, i fondi pensione continuano a godere di taluni vantaggi quali:

- la deducibilità dei contributi entro il limite di 5.164 euro con un risparmio di imposta pari all'aliquota marginale dell'investitore;
- l'eventuale contribuzione del datore di lavoro;
- la tassazione separata delle prestazioni con aliquote contenute (15-9% e 23%);
- la tassazione agevolata dei rendimenti (12,5% sulla componente investita in titoli pubblici ed equiparati e 20% sugli altri rendimenti);
- l'esenzione dall'imposta di bollo sostitutiva, dall'imposta sulle transazioni finanziarie e dall'Iva sulle commissioni di gestione;
- la posizione accumulata nel fondo pensione non rileva ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente (Isee);
- in caso di versamenti trattenuti in busta paga dal datore di lavoro, si riduce il reddito da computare ai fini Isee e ai fini del bonus di 80 euro.

### 3. La soluzione individuata per gli enti di previdenza obbligatoria privati

L'ammontare del prelievo fiscale è aumentato pure per gli enti di previdenza obbligatoria privati anche se, in fase di conversione in legge, è stato riconosciuto a tali enti un apposito credito di imposta. Come è noto, in occasione dell'aumento del prelievo sui redditi finanziari disposto con il d.l. n. 66 del 24 aprile 2014 agli enti previdenziali di cui al d.lgs. n. 509/1994 e al d.lgs. n. 103/1996, per evitare gli effetti negativi derivanti dall'aumento dell'aliquota dal 20 al 26%, è stato riconosciuto un credito di imposta pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26% sui redditi di natura finanziaria relativi al periodo che va dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2014, dichiarate e certificate dai soggetti intermediari o dichiarate dagli enti medesimi, e l'ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20%. Tale credito può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 241/1997. Tale misura di carattere transitorio è stata superata con la legge di stabilità per il 2015 e il trattamento di tali enti è stato nuovamente equiparato a quello riservato agli enti non commerciali. Si tratta, indubbiamente, di un aumento destinato a incidere sulla redditività delle gestioni in un periodo in cui i redditi di capitale, dato il livello dei tassi di interesse, si collocano su livelli molto contenuti.

In contropartita, a decorrere dal periodo d'imposta 2015, agli enti di previdenza obbligatoria di cui al d.lgs. n. 509/1994 e al d.lgs. n. 103/1996 è riconosciuto un credito d'imposta pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26% sui redditi di natura finanziaria, dichiarate e certificate dai soggetti intermediari o dichiarate dagli enti medesimi, e l'ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20%, a condizione che i proventi assoggettati alle ritenute e imposte sostitutive siano investiti in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine individuate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi

<sup>9</sup> Cfr. l'art. 1, comma 92, della legge n. 190/2014.

<sup>10</sup> Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze verranno stabilite anche le condizioni, i termini e le modalità di fruizione del credito di imposta al fine del rispetto del limite di spesa (80 milioni) e del relativo monitoraggio. Al raggiungimento di tale limite concorre anche l'analogo credito di imposta di cui possono beneficiare le casse previdenziali private.

relativa a ciascun periodo d'imposta, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'Irap. Non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir. Il credito d'imposta può essere utilizzato, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione del citato investimento, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 241/1997 nei limiti dello stanziamento di 80 milioni di euro. Come detto, al raggiungimento di tale limite concorrono anche le forme pensionistiche complementari<sup>11</sup>.

#### 4. L'impatto sui dividendi percepiti dai trust opachi e trasparenti

Le norme introdotte con la legge di stabilità<sup>12</sup> prevedono che fino a quando non verrà effettuata l'inclusione degli enti non commerciali tra i soggetti passivi dell'Irpef, gli utili da essi percepiti, indipendentemente dal fatto che la partecipazione sia o meno qualificata, non concorrono alla formazione del reddito imponibile, in quanto esclusi, nella misura del 22,26% del loro ammontare (in precedenza era il 95%), senza alcun preventivo assoggettamento alle ritenute alla fonte. Tale disposizione trova ingresso anche per gli utili e proventi assimilati di fonte estera ad eccezione del caso in cui, provenendo da una società o ente residente in un paese a fiscalità privilegiata, devono essere assoggettati integralmente a Ires. In tal modo i dividendi subiscono, ove si consideri anche il prelievo effettuato sull'utile della società erogante, una tassazione complessiva del 43%. Un livello di tassazione uguale a quello che si realizza per le persone fisiche con l'applicazione dell'aliquota marginale Irpef più elevata. In deroga alle disposizioni dello Statuto del contribuente, le suddette disposizioni si applicano agli utili messi in distribuzione dal 1° gennaio 2014. È stato, pertanto, cancellato il regime previgente che accordava agli enti non commerciali sui dividendi percepiti dalle società e dagli enti partecipati (indipendentemente dall'entità della partecipazione) un trattamento analogo a quello previsto per le società e gli enti commerciali<sup>13</sup>. Al fine di compensare

l'aumento di tassazione retroattivo, è stato riconosciuto agli enti non commerciali un credito di imposta, per il solo anno 2014, in misura pari alla maggiore Ires dovuta, che può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, a partire dal 1° gennaio 2016 per un terzo del suo ammontare, mentre i residui due terzi possono essere compensati nei due periodi di imposta successivi ossia dal 1° gennaio 2017 e dal 1° gennaio 2018. Con la disposizione introdotta nella legge di stabilità è stato anche eliminato l'inciso «anche nell'esercizio di impresa» presente nella disciplina previgente in base al quale il regime a suo tempo individuato si applicava a tutti i dividendi percepiti, indipendentemente se connessi o meno all'esercizio dell'attività di impresa. Tale eliminazione aveva sollevato difformi interpretazioni in dottrina<sup>14</sup>. Sulla questione si è poi pronunciata l'Agenzia delle Entrate<sup>15</sup> secondo cui la riduzione dal 95% al 22,26% della quota dei dividendi non assoggettati a tassazione va riferita a «tutti» gli utili percepiti dagli enti non commerciali, anche se prodotti nell'esercizio di impresa. A sostegno di questa interpretazione l'Agenzia ha evidenziato che la relazione tecnica alla norma in questione, nel quantificare l'incremento di gettito derivante dalla sua applicazione, ha utilizzato come parametro di calcolo tutti i dividendi percepiti dagli enti non commerciali, ivi compresi quelli derivanti dall'esercizio di un'attività di impresa.

Sono particolarmente interessati alla nuova disciplina le fondazioni e i trust costituiti come enti non commerciali che detengono partecipazioni societarie. Nell'ambito delle varie tipologie di trust, il legislatore distingue tra i trust trasparenti e quelli opachi. I primi sono quelli aventi beneficiari individuati in cui i redditi conseguiti dal trust sono sempre imputati ai beneficiari anche se trattasi di trust non residenti, come redditi di capitale, in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell'atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali<sup>16</sup>. La tassazione per trasparenza di un trust presuppone che il reddito sia immediatamente e originariamente riferibile ai beneficiari. La riferibilità immediata dei redditi ai beneficiari esclude che vi sia discrezionalità alcuna in capo al trustee in ordine sia alla individuazione dei benefi-

<sup>11</sup> Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'art. 1, comma 53, della legge n. 244/2007 e all'art. 34 della legge n. 388/2000. Cfr. l'art. 1, comma 91, della legge n. 190/2014.

<sup>12</sup> Cfr. l'art. 1, commi 655 e 656, della legge n. 190/2014.

<sup>13</sup> Trattamento che secondo la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 26/E del 16 giugno 2004 si applicava anche «sui proventi degli strumenti finanziari partecipativi e sugli utili derivanti dai contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza con apporto di capitale o misto».

<sup>14</sup> Cfr. G. Molinaro, «Il credito d'imposta mitiga l'aggravio impositivo per gli enti previdenziali e per gli enti non commerciali», in *Il fisco*, n. 6/2015, p. 533, e la circolare informativa n. 5/2014 del Consorzio Studi e Ricerche Fiscali, p. 19.

<sup>15</sup> Cfr. la circolare n. 6/E del 19 febbraio 2015, risposta al quesito 5.2.

<sup>16</sup> Cfr. l'art. 44, comma 1, lett. g) sexies del Tuir e la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 61/E del 27 dicembre 2010.

ciari sia alla eventuale imputazione del reddito ai beneficiari stessi. In sostanza, il diritto all'assegnazione del reddito deve nascere *ab origine* a favore di determinati beneficiari<sup>17</sup>. I trust opachi sono quelli senza beneficiari individuati in cui il reddito deve intendersi attribuito direttamente al trust il cui reddito verrà calcolato secondo le norme relative alla tipologia di ente a cui il trust appartiene (commerciale residente, non commerciale residente, non residente). Nelle tavole 1 e 2 viene evidenziato l'impatto della nuova disciplina tanto sui trust opachi che su quelli trasparenti in caso di detenzione di partecipazioni da cui vengono percepiti dei dividendi. Per quanto concerne i trust opachi, in assenza di altre componenti di reddito, il trust viene assoggettato a un'imposta del 15,5% che, sommata all'Ires pagata dalla società che ha erogato il dividendo, porta la tassazione complessiva al 43% del reddito prodotto dalla società (senza considerare le addizionali comunali e regionali), rispetto al precedente 28,5%. Vengono, pertanto, annullati i vantaggi fiscali derivanti dalla gestione indiretta delle partecipazioni in società di capitali mediante un trust opaco. La tassazione dei dividendi percepiti da quest'ultimo risulta infatti allineata – ipotizzando un'aliquota marginale Irpef dei beneficiari del 43% – ai livelli raggiungibili, in caso di detenzione diretta, da parte di persone fisiche di partecipazioni qualificate nella società che distribuisce i dividendi.

Per i trust trasparenti, ipotizzando un'aliquota marginale dei beneficiari del 43%, la tassazione complessiva (senza considerare le addizionali comunali e regionali) raggiunge il

Tavola 1

#### La tassazione degli utili percepiti dai trust opachi dal 1° gennaio 2014

- Utile lordo della società erogante: 100
- Prelievo Ires in capo alla società erogante: 27,5%
- Utile distribuito: 72,5
- Ammontare del dividendo soggetto a tassazione per gli enti non commerciali:  $72,5 \times 0,7774 = 56,36$
- Imposizione a carico degli enti non comm.li:  $56,36 \times 27,5\% = 15,5$
- Prelievo complessivo:  $27,5 + 15,5 = 43\%$

A fronte dell'aumento retroattivo del prelievo fiscale (dall'1,375% al 21,38%) viene riconosciuto un credito di imposta pari alla maggiore imposta sul reddito delle società dovuta nel solo periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2014.

Tavola 2

#### La tassazione degli utili percepiti dai trust trasparenti dal 1° gennaio 2014

- Utile lordo della società erogante: 100
- Prelievo Ires in capo alla società erogante: 27,5%
- Utile distribuito: 72,5
- Ammontare del dividendo soggetto a tassazione per i trust trasparenti:  $72,5 \times 0,7774 = 56,36$
- Aliquota marginale dei beneficiari individuati del trust: 43%
- Imposizione a carico dei beneficiari individuati:  $56,36 \times 43\% = 24,2$
- Prelievo complessivo:  $27,5 + 24,2 = 51,7\%$

A fronte dell'aumento retroattivo del prelievo fiscale (dall'1,375% al 21,38%) viene riconosciuto un credito di imposta pari alla maggiore imposta sul reddito delle società dovuta nel solo periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2014.

51,7%, rispetto al precedente 29%. La tassazione dei dividendi percepiti, in questo caso, si attesta a livelli superiori rispetto a quelli raggiungibili in caso di detenzione diretta delle partecipazioni da parte di persone fisiche.

Nel caso del trust trasparente, diversamente da quello opaco, la tassazione – come detto – avviene in capo ai beneficiari individuati i quali, stando a una interpretazione letterale delle nuove disposizioni, potrebbero non avere diritto al credito di imposta, se non soggetti all'Ires. Aspetto questo che, dato il livello raggiunto dal prelievo, desta delle perplessità e su cui l'Amministrazione finanziaria potrebbe fornire utili chiarimenti.

### 5. La convenienza dell'affrancamento delle partecipazioni non quotate

Anche per il 2015 è stata riproposta l'agevolazione – già prevista all'art. 2, comma 2 del decreto legge n. 282 del 2002 e poi più volte ripetuta – che consente, a fronte del pagamento di un'imposta sostitutiva, la rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate, sia qualificate che non qualificate<sup>18</sup>. L'agevolazione – il cui costo in fase di conversione in legge del provvedimento è stato raddoppiato rispetto alle edizioni precedenti – riguarda i titoli, le quote o diritti non negoziati nei mercati regolamentati – posseduti alla data del 1° gennaio 2015 – da persone fisiche non imprenditori, società semplici ed enti non commerciali, al di fuori dell'esercizio di impresa, con-

<sup>17</sup> Cfr. la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 425/E del 5 novembre 2008.

<sup>18</sup> Le partecipazioni qualificate rappresentano una percentuale superiore al 20% dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria delle società di capitali, ovvero il 25% del capitale nelle società di persone.

sentendo entro il 30 giugno 2015 – ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze di cui all'art. 67 del Tuir – la rideterminazione del loro valore di acquisto<sup>19</sup>. In tal modo, in luogo del costo o del valore di acquisto, può essere assunto il valore, al 1° gennaio 2015, della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, relativa all'intero patrimonio sociale<sup>20</sup>, a condizione che l'intero valore, così determinato, venga assoggettato – entro il 30 giugno 2015 – a una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari all'8%, per le partecipazioni qualificate, e al 4%, per le non qualificate, fatta salva la facoltà di rateizzare il relativo importo, fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, con maggiorazione a titolo di interesse del 3% annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati, entro il 30 giugno 2015, da soggetti abilitati ossia iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o nell'elenco dei revisori legali dei conti. Coloro che hanno usufruito di precedenti rivalutazioni possono avvalersi della presente disposizione detraendo quanto versato in passato dall'imposta dovuta sul nuovo valore di perizia. Proprio riguardo allo scomputo dell'imposta in caso di successive rideterminazioni, l'Agenzia delle Entrate ha ribadito recentemente che lo scomputo deve essere effettuato dallo stesso soggetto che ha versato l'imposta sostitutiva in occasione di precedenti rideterminazioni, essendo la disposizione finalizzata al recupero dell'imposta pagata dal medesimo soggetto per evitare duplicazioni di imposta. Pertanto, in caso di rideterminazione del costo di acquisto, i donatari non possono scomputare l'imposta sostitutiva corrisposta dai donanti<sup>21</sup>. L'assunzione del valore periziato non consente il realizzo di minusvalenze riconosciute fiscalmente.

Il raddoppio del prelievo fiscale sull'affrancamento incide significativamente sui calcoli convenienza dei contribuenti interessati sia nel caso in cui in passato non abbiano mai affrancato sia in quello in cui ne abbiamo già usufruito. Nella prima ipotesi, la convenienza dell'affrancamento per le partecipazioni non qualificate emerge dal raffronto tra il pagamento dell'imposta sostitutiva del 4% sul valore della perizia

e quello derivante dall'assoggettamento all'aliquota del 26% della plusvalenza latente. Ne deriva che la convenienza dell'affrancamento sussiste se la plusvalenza è pari o superiore al 16% del valore della partecipazione non qualificata detenuta. Per le partecipazioni qualificate, stanti le diverse modalità di tassazione, la convenienza va misurata raffrontando l'onere derivante dall'assoggettamento del 49,72% della plusvalenza all'aliquota marginale del contribuente (a cui andrebbero aggiunte anche le addizionali regionali e comunali) e il pagamento dell'imposta sostitutiva dell'8% sul valore della partecipazione in base alla perizia. In questo caso – ove si ipotizzi un'aliquota marginale Irpef del 43% – l'affrancamento conviene se la plusvalenza è superiore al 36,4% del presumibile prezzo di cessione della quota (in precedenza si attestava sul 18%). Ove i contribuenti interessati abbiano in passato già affrancato la loro partecipazione occorre considerare l'impatto dello scomputo dell'imposta sostitutiva già versata<sup>22</sup>. Nel caso in cui il valore delle partecipazioni sia cresciuto in maniera considerevole, giustificando in tal modo anche gli oneri connessi alla redazione di una nuova perizia, occorre tener presente che il raddoppio del prelievo rispetto al precedente affrancamento si riflette sul relativo onere che non è più circoscritto, come in passato, all'imposta sostitutiva sul maggior valore delle quote rispetto all'ultima valutazione da perizia ma a cui occorre aggiungere – se trattasi di una partecipazione qualificata – anche il 4% su tale ultimo valore. Può, evidentemente, anche accadere che il valore della partecipazione sia nel frattempo considerevolmente decrementato e che non sia più possibile cedere le quote a un corrispettivo in linea al valore precedentemente affrancato.

#### Esempio 1

Un contribuente ha affrancato in passato una partecipazione qualificata versando l'imposta sostitutiva del 4% sul valore di euro 1.500.000 ossia 60.000 euro.

Al 1° gennaio 2015 la partecipazione ha un valore periziato di 2.500.000 euro.

Il contribuente deve pagare 140.000 euro ossia la differenza tra l'8% di 2.500.000 e il 4% di 1.500.000 euro. Di tale importo 60.000 euro sono richiesti per portare al nuovo livello di tassazione (8%) il precedente affrancamento.

<sup>19</sup> Cfr. l'art. 1, commi 626 e 627, della legge n. 190/2014.

<sup>20</sup> La perizia deve essere redatta da soggetti autorizzati dalla società (in tal caso gli oneri sono deducibili dal reddito di impresa in quote costanti nell'esercizio in cui la spesa è stata sostenuta e nei quattro successivi) o dai possessori dei titoli (in tal caso la spesa è portata in aumento del valore di acquisto della partecipazione in proporzione al costo effettivo sostenuto da ciascuno dei possessori).

<sup>21</sup> Cfr. la risoluzione n. 91/E del 17 ottobre 2014.

<sup>22</sup> Cfr. N. Forte, «Riaperta a condizioni più "onerose" la rivalutazione di partecipazioni e terreni», in *Corriere tributario*, n. 4/2015, p. 269.

In questa ipotesi, magari per evitare il pagamento dell'imposta di registro sul valore della perizia superiore al prezzo di vendita, può determinarsi un conguaglio di imposta sostitutiva a carico del contribuente conseguente al raddoppio del prelievo.

#### Esempio 2

Un contribuente ha affrancato in passato una partecipazione qualificata versando l'imposta sostitutiva del 4% sul valore di euro 1.500.000 ossia 60.000 euro.

Al 1° gennaio 2015 la partecipazione ha un valore periziato di 1.000.000 euro.

Il contribuente deve pagare 20.000 euro ossia la differenza tra l'8% di 1.000.000 e il 4% di 1.500.000 euro.

## 6. Disposizioni per i beneficiari di polizze vita

In base al disposto del previgente ultimo comma dell'art. 34 del d.p.r. n. 601 del 1973, i capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita erano considerati esenti, oltre che dall'imposta di successione, anche dall'Irpef, indipendentemente dalla circostanza che il contratto di assicurazione sulla vita avesse o meno una componente di investimento finanziario accanto a quella rappresentata dalla copertura del rischio demografico. Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate aveva chiarito che «se l'evento che determina l'erogazione della prestazione è la morte, l'intero ammontare delle somme corrisposte non è soggetto a tassazione, indipendentemente dalla detrazione dei premi»<sup>23</sup>. La legge di stabilità per il 2015 stabilisce invece che l'esenzione Irpef deve essere limitata in caso di morte dell'assicurato alla parte di capitale erogato a copertura del rischio demografico<sup>24</sup>. In tal modo, la differenza tra il capitale erogato alla scadenza e il totale dei premi versati va considerato esente solo per la parte erogata dalla compagnia in più rispetto al valore della polizza al momento del decesso mentre la parte residua verrà tassata con l'aliquota ordinaria (26%), ovvero con la minore aliquota prevista se la polizza è stata in parte investita in obbligazioni pubbliche e in titoli equiparati soggetti alla tassazione agevolata del 12,5%. La disposizione sembra sottintendere

la volontà del legislatore di evitare l'uso dello strumento assicurativo per scopi volti soprattutto all'alleggerimento del carico fiscale in caso di decesso dell'assicurato. Con le nuove norme, infatti, l'esenzione viene mantenuta limitatamente ai capitali corrisposti a fronte del «rischio di mortalità», cioè quelli percepiti a fronte del premio effettivamente messo a copertura del rischio demografico. Pertanto nulla cambia per le polizze «temporanee caso morte», essendo la copertura del rischio demografico pari al 100%. In tal caso, infatti, il capitale corrisposto continua ad essere considerato totalmente esente mentre per le polizze miste – ossia polizze in cui sussiste una componente di investimento finanziario assieme a quella costituita dalla copertura del rischio di premorienza – solo il capitale corrisposto a copertura del rischio demografico rimane esente da Irpef da imposizione mentre il capitale residuo è soggetto a tassazione secondo le disposizioni dell'art. 45, comma 4, del Tuir. In particolare l'imponibile sarà abbattuto in caso di presenza, nell'attivo della compagnia relativo alla polizza, di titoli pubblici ed equiparati, e sarà assoggettato all'aliquota fiscale vigente nel periodo di maturazione del rendimento.

In ogni caso, l'applicazione delle norme introdotte con la legge di stabilità comporta una disamina delle caratteristiche delle singole polizze vita onde determinare la componente finanziaria da assoggettare a imposizione e quella demografica da considerare, invece, integralmente esente da Irpef. Al riguardo una soluzione che è stata prospettata è quella di quantificare l'imposta dovuta, a seguito del decesso dell'assicurato, allo stesso modo di quanto avverrebbe nel caso di una liquidazione per riscatto calcolato lo stesso giorno del decesso, di modo che la tassazione venga riferita ai soli rendimenti finanziari e non alle componenti di rischio<sup>25</sup>.

Continua, ovviamente, a non applicarsi agli eredi l'imposta di successione in quanto le somme corrisposte in forza di assicurazioni sociali obbligatorie o di assicurazioni sulla vita stipulate dal defunto non concorrono alla formazione dell'attivo ereditario dato che si tratta di indennità spettanti per diritto proprio e non per diritto successorio. Nulla cam-

<sup>23</sup> Cfr. la circolare n. 29/E del 20 marzo 2001, par. 1.3.

<sup>24</sup> Cfr. l'art. 1, commi 658 e 659, della legge n. 190/2014.

<sup>25</sup> Cfr. G. Scifoni, «La speranza», cit., p. 340.

bia poi per i proventi percepiti in caso di riscatto della polizza da parte del contraente, che continueranno ad essere tassati con l'aliquota del 26% (o con la minore aliquota spettante). Per le polizze estere, nel caso in cui l'imposta sostitutiva non sia applicata direttamente dalle imprese di assicurazioni operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazione di servizi, ovvero da un loro rappresentante fiscale, l'imposta sostitutiva è applicata anche dai

soggetti di cui all'art. 23 del d.p.r. n. 600/1973 (ad esempio, le società fiduciarie) attraverso i quali sono riscossi i redditi di capitale derivanti da tali contratti<sup>26</sup>. Circa la decorrenza, è stato stabilito che le disposizioni introdotte trovino applicazione sui proventi percepiti a partire dal 1° gennaio 2015 interessando, pertanto, sia i contratti in essere a tale data sia i decessi intervenuti prima di tale data e liquidati a partire dalla stessa. ■

---

<sup>26</sup> Cfr: il d.l. n. 83 del 2012 conv., con modifiche, dalla legge n. 134 del 2012 e la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 1/E del 15 febbraio 2013.